

CAMERA DEI DEPUTATI N. 554

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disciplina delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rafforzarsi della visibilità collettiva del fenomeno sportivo e della domanda di fruizione, ormai avvertita quale bisogno sociale importante e diffuso concretamente, ha messo in maggiore luce il ruolo fondamentale rappresentato dall'attività delle società sportive e il loro asse portante: il volontariato.

Del resto, l'attività sportiva attiene a momenti importanti della socialità della persona all'interno della comunità nonché alla qualità stessa della vita.

Ciò rende necessario, per lo Stato, il riconoscimento di tale realtà e una assunzione più diretta di responsabilità ora *in toto* delegate allo stesso mondo sportivo e per esso al Comitato olimpico nazionale italiano, richiedendosi un intervento sta-

tuale che direttamente e indirettamente sostenga, tuteli e controlli tale patrimonio di impegno individuale e di attività socialmente rilevante.

Vi è un fenomeno straordinario quale quello di aggregare in forma volontaria un gran numero di cittadini che dedicano anche risorse finanziarie proprie all'organizzazione ed al funzionamento delle società sportive dilettantistiche all'interno delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione.

Secondo i dati statistici più recenti si stima che vi siano in attività circa 450 mila dirigenti, 150 mila tecnici e più di 100 mila arbitri-giudici, così come da recenti indagini si può valutare in più di 20 milioni, quasi un italiano su due, il numero di

praticanti lo sport, a vari livelli, di prestazione e di motivazione.

Tuttavia a questa dinamicità del settore non corrispondono una adeguata attenzione legislativa ed una peculiare struttura normativa. Anzi, si riscontrano purtroppo ostacoli e difficoltà di varia natura che gravano negativamente sull'attività di queste associazioni quando esse si trovano di fronte alla legislazione civile ordinaria in vigore.

Il problema principale appare sicuramente quello di una nuova disciplina giuridica delle società sportive dilettantistiche

che prenda le mosse da un'analisi strettamente aderente alla loro realtà ed alle loro esigenze e tenga altresì conto dei mutamenti profondi intervenuti nelle loro interazioni con la società civile e con gli organismi che la rappresentano.

Tuttavia aspetto fondamentale della presente proposta di legge, che si pone come obiettivo quello di non vanificare il lavoro svolto nel corso della XIII legislatura, è di riuscire a conciliare le norme giuridiche con la spontaneità del movimento sportivo assicurandone piena autonomia e libertà.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ART. 1.

*(Società e associazioni
sportive dilettantistiche).*

1. Sono definiti società o associazioni sportive dilettantistiche, ai fini della presente legge, i soggetti riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, e che non inquadrano atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. La Repubblica riconosce alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, quali soggetti essenziali della vita sportiva, la funzione di utilità sociale connessa alle finalità di promozione umana e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia e ne consente lo sviluppo e la diffusione, assicurando a tutti, in particolare ai soggetti in età giovanile, agli anziani e ai disabili, la pratica e l'inserimento nelle discipline sportive.

ART. 2.

*(Disciplina delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche).*

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme vigenti in materia di sport.

2. La denominazione dei soggetti di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di « società sportiva dilettantistica » ovvero di « associazione sportiva dilettantistica », delle quali può tuttavia farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'ente, solo dopo il riconoscimento ai fini sportivi previsto dall'articolo 3.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere costituiti in una delle seguenti forme:

a) associazione non riconosciuta, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione con personalità giuridica;

c) società cooperativa a responsabilità limitata;

d) società a responsabilità limitata.

4. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti costituiti nelle forme di cui al comma 3 devono in ogni caso prevedere:

a) la denominazione e la sede sociale;

b) le generalità dei soci o associati;

c) lo scopo o l'oggetto sociale, che deve essere conforme alle disposizioni della presente legge, e deve essere in ogni caso rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento di attività sportiva;

d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, con espressa esclusione di ogni scopo di lucro;

e) nel caso delle associazioni, le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;

f) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società o nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;

g) l'indicazione del numero e dei nominativi degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza legale;

h) l'esclusione di limitazioni all'eleggibilità per i soci o associati;

i) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina e la gratuità del loro ufficio;

l) il collegio sindacale, nei casi previsti dal codice civile;

m) la devoluzione a fini sportivi, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio, dedotto il capitale versato se l'ente è costituito in forma di società.

5. Lo statuto deve essere in ogni caso ispirato al principio di democrazia interna. Esso deve altresì conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico e delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile e le disposizioni di attuazione del medesimo codice, nonché il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 3.

(Riconoscimento ai fini sportivi).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono riconosciuti ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, entro tre mesi dalla presentazione della relativa domanda.

2. Il consiglio nazionale del CONI determina i criteri e le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi con deliberazione adottata entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge ed approvata entro un mese dalla sua ricezione dall'Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. Il riconoscimento ai fini sportivi è condizione per l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Esso è conferito, oltre che dal CONI, per sua delega dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva. In caso di diniego è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro un mese dalla sua ricezione.

ART. 4.

(Affiliazione).

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono presentare domanda di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI, al CONI stesso in caso di discipline ad esso associate non inquadrate in federazioni sportive nazionali o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. Ai fini di cui al comma 1, la federazione sportiva o l'ente di promozione sportiva provvedono entro due mesi dalla richiesta, verificando la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della presente legge, nonché il rispetto delle modalità determinate dal CONI, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il provvedimento è comunicato al richiedente.

3. Contro il diniego pronunciato dalla federazione sportiva nazionale o dall'ente di promozione sportiva è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro un mese dalla sua ricezione.

ART. 5.

(Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche).

1. Presso il CONI è istituito il registro delle società e delle associazioni sportive

dilettantistiche, di seguito denominato « registro », distinto nelle seguenti sezioni:

- a) sezione delle associazioni non riconosciute;
- b) sezione delle associazioni riconosciute;
- c) sezione delle società cooperative a responsabilità limitata;
- d) sezione delle società sportive a responsabilità limitata.

2. L'iscrizione nel registro ha luogo d'ufficio a seguito del riconoscimento ai fini sportivi, previsto dall'articolo 3.

3. Le modalità di iscrizione e di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, di comunicazione delle variazioni dei dati e di cancellazione dei medesimi, sono determinate con deliberazione adottata dal consiglio nazionale del CONI ed approvata entro un mese dalla sua ricezione dall'Autorità di governo competente in materia di sport.

ART. 6.

(Personalità giuridica).

1. L'adozione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica in favore degli enti sportivi dilettantistici, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, spetta, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento, alla regione nel cui territorio il richiedente ha sede. Le regioni comunicano al CONI i decreti di riconoscimento adottati.

ART. 7.

(Commissariamento e liquidazione).

1. In caso di irregolare funzionamento della società o dell'associazione sportiva dilettantistica, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva, cui la società o associazione è affiliata, ovvero il CONI, per le società o associa-

zioni non affiliate, possono nominare un commissario, determinandone i poteri e la durata dell'incarico, che comunque non può essere superiore ad un anno.

2. Nei confronti delle associazioni non riconosciute, ove ricorrano casi di irregolare funzionamento, la nomina del commissario può essere disposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, quando le irregolarità siano segnalate da almeno un terzo degli associati.

3. Nel caso di gravi irregolarità di gestione, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva cui la società è affiliata, ovvero il CONI, se si tratta di società o associazioni non affiliate, possono chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società o associazione sportiva dilettantistica e la nomina di un liquidatore.

4. Compiuta la liquidazione, il residuo attivo viene assegnato al CONI, che lo destina al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10.

5. In caso di grave insolvenza, di revoca di riconoscimento ai fini sportivi e di messa in liquidazione delle società o associazioni sportive dilettantistiche, l'Autorità di governo competente in materia di sport può disporre, su conforme proposta del CONI, l'inibizione a ricoprire cariche sportive, per un periodo non superiore a dieci anni, nei confronti degli amministratori delle medesime.

CAPO II

ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ART. 8.

(Gestione degli impianti sportivi).

1. La gestione degli impianti degli enti pubblici territoriali è affidata in via prioritaria a società o associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni

che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa determinazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari.

2. La gestione degli impianti sportivi di cui al comma 1 del presente articolo può essere altresì attuata mediante la costituzione di società di capitali, unitamente ad una o più società o associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e 112 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sono poste a disposizione in via prioritaria a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune dell'istituto scolastico, o confinanti.

4. L'ente proprietario delle strutture di cui al comma 3 del presente articolo e la società o associazione sportiva dilettantistica stipulano, al fine di regolare la disponibilità delle strutture, apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 12 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. La convenzione può altresì prevedere le forme di assistenza da parte della società o associazione sportiva dilettantistica all'attività sportiva degli allievi dell'istituzione scolastica ove è ubicata la struttura utilizzata, previa intesa con l'organo di gestione dell'istituzione scolastica interessata.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.

ART. 9.

(Attività di collaborazione con le società o associazioni sportive dilettantistiche).

1. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, purché a titolo

gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, nell'ambito delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

ART. 10.

(Fondo di garanzia).

1. È istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società sportive dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina in particolare le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di impianto.

3. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

4. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo stesso.

5. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

CAPO III

SPORT PER TUTTI

ART. 11.

(Comitato nazionale per lo sport per tutti — Finanziamenti).

1. Il Comitato nazionale per lo sport per tutti di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è finanziato, oltre che con contributi dei soggetti partecipanti, con una percentuale non inferiore all'1,5 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici riservati al CONI, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la predetta percentuale degli incassi lordi dei concorsi pronostici e le misure di essa gravanti rispettivamente sulla quota di spettanza CONI, previa deliberazione del consiglio nazionale del medesimo, con riferimento ad una percentuale non inferiore all'1 per cento, e sulla quota di spettanza dello Stato. Con il medesimo decreto è definita la somma che l'Istituto per il credito sportivo attribuisce al Comitato per lo sport per tutti e finalizzata alla realizzazione da parte delle regioni di impianti sportivi di base.

ART. 12.

(Disciplina degli enti di promozione sportiva).

1. Sono definiti enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative.

2. Lo statuto deve prevedere l'assenza di fini di lucro e deve altresì garantire l'osservanza del principio di democrazia interna.

ART. 13.

(Riconoscimento degli enti di promozione sportiva).

1. La qualifica di ente di promozione sportiva è acquisita mediante atto di riconoscimento adottato dal consiglio nazionale del CONI.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli enti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere associazione non riconosciuta ovvero associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2;

c) avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province;

d) avere un numero di società o associazioni sportive affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;

e) svolgere attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni.

3. Ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento, il CONI procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 e ne controlla la permanenza d'ufficio, ogni due anni.

4. La perdita del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 comporta la revoca dell'atto di riconoscimento quale ente di promozione sportiva.

5. Gli enti di promozione sportiva, in conseguenza del riconoscimento, sono iscritti in un apposito registro, tenuto dal CONI.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta d'ufficio alle associazioni già in possesso di tale riconoscimento, secondo la previgente di-

sciplina sportiva. Tali associazioni devono comunque possedere i requisiti di cui al comma 2 entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Finanziamento degli enti di promozione sportiva).

1. Gli enti di promozione sportiva, oltre a godere di entrate proprie, nelle forme disciplinate dallo statuto, ricevono annualmente un contributo da parte del CONI, nell'ambito del finanziamento relativo allo sport per tutti di cui all'articolo 11, pari ad una somma dal CONI medesimo annualmente stabilita, in misura comunque complessivamente non inferiore all'1,50 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita tra i singoli enti di promozione sportiva sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, tenuto anche conto del programma di attività predisposto dal Comitato, ed in ogni caso in misura non inferiore ai due terzi con riferimento alla loro consistenza organizzativa ed all'attività svolta.

ART. 15.

(Bilancio e controllo).

1. Gli enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno al CONI il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. A tale fine, il CONI determina previamente lo schema dei predetti atti e le modalità di presentazione.

2. Il CONI può richiedere agli enti di promozione sportiva ogni informazione ritenuta necessaria ai fini dell'approvazione degli atti di cui al comma 1. L'approvazione del bilancio di previsione e del conto

consuntivo costituiscono condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14.

3. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 12, previa delibera del Comitato, adotta i provvedimenti necessari in relazione alla gravità dei fatti, ivi compresa la revoca del riconoscimento della qualifica di ente di promozione sportiva.

4. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il CONI, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, può procedere alla sospensione dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14.

CAPO IV

DISCIPLINA TRIBUTARIA

ART. 16.

(Disposizioni tributarie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 25 marzo 1986, n. 80, concernente il trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche, si applicano anche ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito, relativamente all'attività amministrativa e di gestione, sia a favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche, sia a favore degli organismi periferici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.

2. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle società sportive dilettantistiche, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo di eventi non superiore a tre per anno:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

3. Le attività svolte per la realizzazione dei proventi di cui al comma 2, non sono soggette ad imposte e tasse di alcun genere, se svolte in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo di eventi non superiore a tre per anno.

4. All'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: « lire 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 360 milioni ».

5. All'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei confronti dei soggetti che hanno adottato il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, l'obbligo della dichiarazione è assolto all'atto del versamento dell'imposta da eseguire nei termini e con le modalità previsti dalla legge ».

6. Le erogazioni liberali in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla presente legge, di importo fino a lire 4 milioni, sono deducibili ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018800